



**COMUNE DI SINNAI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>N° 116</b><br><b>Data 08/08/2013</b> | <b>OGGETTO:</b> | <b>Approvazione tariffe Tares anno 2013.</b> |
|---|-----------------|--|

L'anno duemilatredici il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **14,00** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

|                        |              | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Maria Barbara PUSCEDDU | SINDACO      | <b>X</b>        |                |
| Alessandro ORRU'       | Vice SINDACO | <b>X</b>        |                |
| Roberto DEMONTIS       | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| Giuseppe FLORIS        | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| Massimo LEONI          | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| Franco MATTA           | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| Giuseppe MELIS         | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| Andrea ORRU'           | Assessore    | <b>X</b>        |                |
| <b>TOTALE</b>          |              | <b>8</b>        | <b>0</b>       |

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ( TARES)
- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 28.** E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**VISTO** l'art. 10 c. 4 quater del D.L. n. 35/2013 convertito nella L. N. 64 del 6/6/2013 che stabilisce al 30/9/2013 il termine per la l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione di consiglio comunale n 15 del 1/8/2013

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

**CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto

dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il **valore minimo** riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto conto che l'ente non ha a disposizione statistiche o misurazioni che consentano di discostarsene;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 01/08/2013 che ha individuato i costi fissi e variabili del servizio e gli elementi necessari per la ripartizione in due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche e la relativa individuazione dei costi fissi e variabili, ripartizione determinata secondo il criterio indicato nelle linee guida del MEF, che consiste nel calcolo "tecnico" della produzione di rifiuti totali riferiti alle utenze non domestiche UND, attraverso il prodotto della sommatoria di tutti i coefficienti Kd di cui alla tabella 4a all. del D.P.R. 158/1999, potenziali o presunti di produzione in Kg/m<sup>2</sup>, con le relative superfici totali per categoria, ottenendo quindi **Qnd** (quantità di rifiuti in kg complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche) dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche,

In formule:

$$Q_{nd} = \sum Kd(ap) \cdot Stot(ap)$$
$$Q_d = QT - Q_{nd}$$

dove:

**Qnd** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche

**Kd(ap)** = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a)

**Stot(ap)** = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

**Qd** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

**QT** = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

Sulla base delle due quantità Q<sub>Td</sub> e Q<sub>Tnd</sub> è stato quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale, in formule:

$$CV_d = CV \cdot \frac{Q_d}{QT}$$

$$CV_{nd} = CV \cdot \frac{Q_{nd}}{QT}$$

Gli stessi rapporti Q<sub>d</sub>/Q<sub>T</sub> e Q<sub>nd</sub>/Q<sub>T</sub> sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi; in formule:

$$CF_d = CF \cdot \frac{Q_d}{QT}$$

$$CF_{nd} = CF \cdot \frac{Q_{nd}}{QT}$$

Risulta pertanto la seguente quadripartizione dei costi comprensivi delle riduzioni riconosciute alle utenze domestiche previste dall'art. 14 comma 17 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011

|                      | <b>Utenze domestiche</b> | <b>Utenze non domestiche</b> |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Costi fissi (CF)     | € 1.248.339,91           | € 153.002,82                 |
| Costi variabili (CV) | € 1.048.012,00           | € 137.361,67                 |

I costi determinati sono stati elaborati con la base imponibile delle denunce presenti nella banca dati tributaria, l'elaborazione ha tenuto conto delle occupazioni, delle riduzioni, dei nuclei familiari, delle superfici dichiarate e delle destinazioni d'uso come meglio specificato nel piano tariffario allegato.

**CONSIDERATO** che il tributo sui servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 per il solo anno 2013 come previsto all'art. 10 del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. n. 64/2013 è pari alla maggiorazione standard di 0,30 a mq. e deve essere versata direttamente a favore dello Stato;

**VISTI** il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria

**VISTI** il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ;

**CON VOTAZIONE UNANIME**, resa in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti dal piano tariffario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 3) di prendere atto che il tributo sui servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 per il solo anno 2013 come previsto all'art. 10 del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. n. 64/2013 è pari alla maggiorazione standard di 0,30 a mq. e deve essere versata direttamente a favore dello Stato;
- 4) di prendere atto altresì che come previsto dal comma 28 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 6) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 08/08/2013

**Il Responsabile del Settore Tributi**

**F.to Rag.ra Lucia Scano**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 08/08/2013

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**F.to Dott. Raffaele Cossu**

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 20/08/2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

**CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 20/08/2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

**PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Sinnai, 20/08/2013

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Cardia